

2024 /
INFORMAZIONI
PER I CLIENTI

CASSA DI COMPENSAZIONE117
SWISSTEMPCOMP / SWISSTEMPFAMILY

/ EDIZIONE DICEMBRE 2023

o
m
i
s
u
o
c

INDICE

1	INFORMAZIONI GENERALI	4
1.1	RIFORMA AVS 21	4
1.2	CONTROLLI DEI DATORI DI LAVORO	5
1.3	CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI DAL REGISTRO DELLE ESECUZIONI	5
1.4	CONNECT: MOLTO PIÙ DI UNA PIATTAFORMA DI TRASMISSIONE DATI	5
2	CONTRIBUTI	5
2.1	CONTRIBUTI SALARIALI	5
2.2	INTERNAZIONALE	6
2.3	LAVORATORI INDIPENDENTI	7
2.4	PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA	7
2.5	ASSICURATI	7
3	PRESTAZIONI	8
3.1	ASSEGNI FAMILIARI	8
3.2	PERDITA DI GUADAGNO	9
3.3	INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO, MATERNITÀ E PATERNITÀ INCLUSE	9
3.4	RENDITE	9
4	PORTALE CLIENTI	10
4.1	CONNECT	10
4.2	COMUNICAZIONE PER POSTA / E-MAIL	11
4.3	CONTATTI TELEFONICI	11
5	CONTATTI	12

EDITORIALE

Gentili clienti,

nell'autunno del 2022 abbiamo sostituito il nostro software AVS con il software standard AKIS, utilizzato da ben quaranta casse di compensazione, ed abbiamo implementato il portale clienti connect. Questo ci ha permesso di gettare le basi per intensificare la comunicazione digitale e, con essa, orientare ancora meglio i nostri servizi alla clientela e aumentare l'efficienza dei processi.

Nel frattempo abbiamo configurato e testato tutti i processi, eliminato altri «difetti di gioventù» del sistema e ottimizzato le nostre procedure grazie alla preziosa collaborazione con i nostri clienti.

Nel 2023, l'AVS ha compiuto 75 anni e la tanto attesa revisione di questa istituzione di previdenza sociale è stata adottata ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

Ci aspettano nuove sfide e nuovi progetti che potremo portare avanti grazie al supporto del pool IT IGAKIS incaricato di procedere ai necessari adeguamenti del sistema. Da parte nostra, manteniamo il nostro pieno impegno al vostro fianco.



Peter Zimmermann Pauk
Direttore e responsabile
CC117

Nella presente pubblicazione troverete una sintesi delle novità e delle modifiche normative più rilevanti, nonché consigli utili per facilitarvi la notifica dei salari o dei nuovi collaboratori. Per ulteriori informazioni sulle singole tematiche si rimanda al sito: www.consimo.ch.

Il bollettino Informazioni per i clienti può essere scaricato dal link www.consimo.ch/it/news/.

A nome del team di consimo vi ringrazio per la vostra fiducia e fedeltà!

Vi auguro Buone feste insieme ai vostri cari e un nuovo anno all'insegna della vitalità e della salute!

Peter Zimmermann Pauk

Direttore di consimo e responsabile della Cassa di compensazione swisstempcomp / swisstempfamily

1 INFORMAZIONI GENERALI

1.1 RIFORMA AVS 21

Questo capitolo presenta una panoramica dei principali cambiamenti introdotti dalla riforma AV21. Trovate informazioni più dettagliate al capitolo 3.4 «RENDITE».

La riforma AVS 21 è stata accettata dalla popolazione svizzera il 25 settembre 2022. Dopo decenni di stallo, è stato compiuto un primo passo importante verso il risanamento del sistema di previdenza sociale.

Con questa riforma il Consiglio federale persegue due importanti obiettivi:

- mantenere l'attuale livello delle rendite AVS;
- garantire l'equilibrio finanziario dell'AVS fino al 2030.

Armonizzazione dell'età di riferimento per le donne a 65 anni

L'età di riferimento (prima: età di pensionamento ordinaria) per le donne viene portata a 65 anni. L'innalzamento sarà graduale, con un incremento di tre mesi all'anno. Il primo innalzamento è previsto nel 2025. L'età di riferimento per le donne e per gli uomini risulterà armonizzata solo nel 2028.

Questa fase di transizione riguarda in particolare le donne che sono prossime al pensionamento. Per questo motivo, a nove classi di età della generazione di transizione verranno versati a vita dei supplementi di rendita a titolo di misura compensativa. Vi avranno diritto tutte le donne nate tra il 1961 e il 1969 (generazione di transizione). I supplementi di rendita variano in base alla classe di età e al reddito annuale.

Il supplemento base ammonta a:

- 160 franchi per un reddito medio annuo inferiore a 58 800 franchi
- 100 franchi per un reddito medio annuo compreso tra 58 801 e 73 500 franchi
- 50 franchi per un reddito medio annuo superiore a 73 501 franchi.

Il supplemento a vita si applica alle donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia. Peraltro, il versamento supplementare non è soggetto al limite massimo delle rendite di vecchiaia per coniugi e non comporta alcuna riduzione delle prestazioni complementari. Il supplemento viene quindi versato anche se la rendita massima AVS è già stata raggiunta.

Flessibilizzazione dell'età di pensionamento

Il momento in cui iniziare a percepire la rendita di vecchiaia può essere scelto con maggiore flessibilità. Donne e uomini possono iniziare a riscuotere la rendita a partire dal 63° anno di età fino al compimento del 70° anno di età. Le donne della generazione di transizione possono ottenere la pensione a partire da 62 anni e beneficiare di tassi di riduzione inferiori, ma in questo caso non hanno diritto al supplemento di rendita.

Incentivi a proseguire l'attività lucrativa oltre l'età di riferimento

Oggi, chi continua a esercitare l'attività lucrativa oltre l'età di riferimento non versa contributi AVS fino a un salario lordo di 1400 franchi mensili. Oltre questa franchigia, è dovuto il versamento dei contributi, ma ciò non comporta un aumento della rendita di vecchiaia. Lavorare dopo aver superato l'età di pensionamento risulta quindi poco interessante. Dopo l'entrata in vigore della riforma AVS 21 sarà possibile rinunciare alla franchigia, che dovrà essere richiesta individualmente dai lavoratori a ogni datore di lavoro. Inoltre, su richiesta, i contributi versati dopo i 65 anni di età verranno considerati nel calcolo della rendita. Questo permetterà, da un lato, di colmare eventuali lacune previdenziali create in precedenza e, dall'altro, di aumentare la rendita di vecchiaia personale.

Finanziamento supplementare mediante l'IVA

Se da un lato l'innalzamento dell'età di riferimento consente di realizzare risparmi, dall'altro l'AVS potrà contare sulle entrate supplementari che derivano dall'aumento delle aliquote IVA di 0,4 punti percentuali effettivo dal 1° gennaio 2024. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta infatti la seconda fonte di finanziamento più importante dell'AVS.

1.2 CONTROLLI DEI DATORI DI LAVORO

Sono previsti controlli periodici per verificare che i datori di lavoro affiliati alla cassa di compensazione applichino le prescrizioni legali e le pertinenti disposizioni esecutive. I controlli periodici sono effettuati sul posto.

Schede *Controllo dei datori di lavoro* e *Checklist Controllo del datore di lavoro*: <https://www.consimo.ch/it/ak117/downloads/schede/>

1.3 CANCELLAZIONE DELLE ISCRIZIONI DAL REGISTRO DELLE ESECUZIONI

Dopo aver appreso che singole casse di compensazione cantonali accettano di cancellare le iscrizioni nel registro delle esecuzioni, il Consiglio di amministrazione ha deciso di applicare la seguente prassi dall'inizio del 2024:

dietro pagamento di una tassa di 300 franchi, i clienti possono richiedere la cancellazione delle iscrizioni nel registro delle esecuzioni. Questa possibilità è riservata ai clienti la cui iscrizione nel registro ha carattere eccezionale. Le decisioni di cancellazione sono di competenza della Cassa.

1.4 CONNECT: MOLTO PIÙ DI UNA PIATTAFORMA DI TRASMISSIONE DATI

Il portale clienti connect, associato al nostro sistema AKIS è utilizzato regolarmente dalla maggior parte dei nostri clienti (datori di lavoro). L'importanza dell'utilizzo di connect aumenterà anche in futuro e ci permetterà di informare gli utenti in maniera mirata.

Tutte le informazioni attuali e correnti destinate ai clienti (novità) vengono pubblicate su connect. Per rimanere sempre aggiornati vi consigliamo di visitare regolarmente la sezione "connect news".

2 CONTRIBUTI

2.1 CONTRIBUTI SALARIALI

2.1.1 FRANCHIGIA A PARTIRE DALL'ETÀ DI RIFERIMENTO

Il lavoratore che intende rinunciare all'applicazione della franchigia deve informarne il datore di lavoro al più tardi al versamento del primo salario dopo il raggiungimento dell'età di riferimento e, successivamente, all'inizio di ogni anno. Qualora venisse accettato il versamento del salario con deduzione della franchigia, successivamente non sarà più possibile richiedere la deduzione dei contributi sull'intero salario per l'anno in questione. La franchigia intera può essere applicata solo se l'attività lucrativa è stata effettivamente esercitata durante tutto l'anno. Per determinare se un'attività lucrativa è stata effettivamente esercitata, ci si basa sulla durata del rapporto di lavoro e non sul versamento effettivo del salario. Se il rapporto di lavoro inizia o cessa durante un anno civile, il datore di lavoro deve calcolare la franchigia proporzionalmente alla durata di questo rapporto. I mesi parziali vanno considerati come mesi interi. Informatevi presso il fornitore del vostro programma informatico per la contabilità salariale in merito agli eventuali adeguamenti tecnici.

2.1.2 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E SPESE AMMINISTRATIVE DELLA CASSA DI COMPENSAZIONE

Conformemente alla decisione del Consiglio d'amministrazione, presa in occasione della riunione del 4 dicembre 2023, nel 2024 la Cassa di compensazione swisstempcomp applicherà nuove aliquote per le spese amministrative.

Le aliquote contributive per il 2024 sono pubblicate in formato pdf nell'area «Novità» del portale connect. I clienti che non utilizzano connect sono pregati di contattarci per e-mail (info117@consimo.ch) indicando il proprio numero di conteggio. Provvederemo volentieri a trasmettervi le informazioni.

2.1.3 NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA CASSA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

In occasione della riunione del Consiglio d'amministrazione sono inoltre state fissate le nuove aliquote contributive della Cassa per gli assegni familiari swisstempfamily. Per una tabella dettagliata in merito si rimanda al nostro portale clienti connect nell'area «Novità».

2.1.4 CONTEGGIO IN BASE AI SALARI EFFETTIVI

Dall'anno prossimo, i clienti che utilizzano già il portale connect avranno la possibilità di beneficiare del sistema di fatturazione in base ai salari effettivi. L'offerta, che è riservata esclusivamente agli utenti connect, offre diversi vantaggi. Il cambiamento del sistema di conteggio è possibile solo a inizio anno.

Verso metà mese, la prima volta in gennaio 2024, i clienti registrati riceveranno una notifica dal portale con la richiesta di trasmettere i dati corrispondenti. Una volta trasmesso tramite connect l'importo effettivo dei salari versati, il sistema genera la fattura in base alle cifre fornite. Si tratta di un'operazione da effettuare su base mensile e che è di vostra responsabilità.

Nota bene: la legislazione impone la riscossione di interessi di mora nel caso in cui la trasmissione dei dati ed il pagamento vengano effettuati dopo il 10° giorno del mese successivo.

2.1.5 CONTEGGIO ANNUALE

1. Dichiarazione dei salari per mail

Vi segnaliamo che a partire da quest'anno (2024) non accetteremo più dichiarazioni dei salari trasmesse per posta elettronica. Questa decisione è stata presa per proteggere i dati sensibili e standardizzare i processi di elaborazione.

2. Numero di sicurezza sociale

In tutte le vostre comunicazioni vi preghiamo di verificare che i numeri di sicurezza sociale dei collaboratori e delle collaboratrici interessati siano corretti (p. es. 756.1234.5678.90). Se il numero è assente o quello indicato è errato, la trasmissione dei dati non viene accettata dal sistema, che invia un messaggio di errore.

Vi consigliamo di controllare sin d'ora i dati salariali per assicurarvi che per ogni collaboratore e collaboratrice sia stato registrato un numero di sicurezza sociale.

3. Sconto in caso di trasmissione elettronica 2023

Per incentivare un'elaborazione più rapida dei dati a noi trasmessi, offriamo uno sconto sulle spese amministrative nel conteggio finale 2023 ai clienti che utilizzano uno dei seguenti mezzi di trasmissione elettronica:

- ELM: trasmissione diretta dal vostro programma di contabilità salariale;
- inserimento manuale in connect: il nostro portale offre la possibilità di inserire manualmente i dati;
- registrazione unica (login) nella dichiarazione dei salari: per trasmettere comodamente i vostri dati per via elettronica, potete usufruire dell'accesso diretto utilizzando il link indicato nella dichiarazione dei salari.

2.2 INTERNAZIONALE

2.2.1 APPLICAZIONE WEB ALPS (APPLICABLE LEGISLATION PLATFORM SWITZERLAND)

I clienti che utilizzano connect possono accedere direttamente all'applicazione ALPS dal menu «Collaboratori» → «Distacchi (ALPS)». Questo evita di dover accedere separatamente nell'applicazione. La piattaforma ALPS è gestita dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Secondo le direttive vigenti dal 2019, i moduli possono essere ordinati soltanto elettronicamente dalla piattaforma.

2.2.2 TELELAVORO TRANSFRONTALIERO

Nel caso del telelavoro, la regola del 25 % resta generalmente applicabile nei rapporti con i Paesi dell'UE/AELS. Questo significa che si può ricorrere al telelavoro all'estero fino al 25% del tempo di lavoro complessivo restando sottoposti alle assicurazioni sociali svizzere. In determinati Paesi è tuttavia possibile

svolgere fino al 49 % di telelavoro transfrontaliero. Per beneficiare di questa possibilità, il lavoratore necessita di un certificato A1 che il datore di lavoro deve richiedere in forma elettronica sulla piattaforma ALPS. Dal 2024 non sarà più possibile presentare retroattivamente una domanda di telelavoro. Per maggiori dettagli e informazioni specifiche rimandiamo alla [pubblicazione](#) dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2.2.3 NUOVE CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE 2023

Le convenzioni di sicurezza sociale con il Regno Unito e l'Albania sono entrate in vigore il 1° ottobre 2023. I datori di lavoro possono distaccare personale in questi due Stati a prescindere dalla nazionalità delle persone distaccate. Inoltre, i cittadini svizzeri e/o i cittadini del Paese interessato hanno la possibilità di svolgere più attività (pluriattività) nel Paese di distacco. Per maggiori dettagli e informazioni aggiornate rimandiamo alla pagina [Assicurazioni sociali internazionali / News](#) del sito dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

2.3 LAVORATORI INDIPENDENTI

2.3.1 CONTI ANNUALI

I lavoratori autonomi presentano i conti annuali, una volta che sono stati allestiti nella versione definitiva, in modo che gli acconti dei contributi possano essere adeguati in base al reddito effettivo. Questo permette di ridurre gli interessi di mora fino all'allestimento del conteggio definitivo.

2.3.2 FRANCHIGIA A PARTIRE DALL'ETÀ DI RIFERIMENTO

Dal 2024, il lavoratore indipendente che intende rinunciare alla franchigia deve comunicarlo alla propria Cassa di compensazione entro il 31 dicembre dell'anno di contribuzione in questione. Per maggiori dettagli rimandiamo alla [Circolare](#) sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa che hanno raggiunto l'età di riferimento.

2.4 PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA

2.4.1 TRASFERIMENTO ALL'ESTERO

Le persone senza attività lucrativa che intendono ritornare in un Paese dell'UE o dell'AELS devono informarsi presso la Cassa svizzera di compensazione su come continuare a versare i contributi AVS in modo da non perdere il diritto a una rendita. I datori di lavoro che desiderano aiutare i loro ex collaboratori a mantenere la propria copertura assicurativa trovano informazioni dettagliate sul [sito Internet](#) dell'Ufficio centrale di compensazione. L'affiliazione a consimo è esclusa.

2.5 ASSICURATI

2.5.1 MODIFICA DEI DATI PERSONALI E DELLO STATO CIVILE

Nella maggior parte dei casi non possiamo modificare i dati personali. Raccomandiamo agli interessati di richiedere una nuova tessera di assicurato direttamente alla loro cassa malati. Né l'AVS né il datore di lavoro sono autorizzati a modificare i dati personali. Trovate ulteriori informazioni sulla pagina Internet dell'[Ufficio centrale di compensazione](#).

2.5.2 VERIFICA DEI REDDITI

Verificare regolarmente i redditi sulla base dell'estratto conto individuale (estratto CI) è fondamentale per garantire l'esattezza del diritto alla rendita e per individuare tempestivamente eventuali discrepanze. I collaboratori e le collaboratrici possono richiedere l'estratto in tutta semplicità sul [sito Internet](#) di consimo e ottenere così un riepilogo aggiornato dei periodi di contribuzione.

3 PRESTAZIONI

3.1 ASSEGNI FAMILIARI

3.1.1 NUOVA PROCEDURA RELATIVA AI CONTRATTI DI MISSIONE TEMPORANEI IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2023.

Gli assegni familiari sono versati ininterrottamente dal primo all'ultimo giorno di missione, a condizione che si raggiunga il reddito minimo mensile di 612 franchi e che tutte le missioni si svolgano nell'ambito dello stesso contratto quadro (n. 510.1 delle direttive concernenti la legge federale sugli assegni familiari (DAFam)).

Esempio 1

Un dipendente ha due contratti di missione nell'ambito dello stesso contratto quadro: uno dal 10 al 15 marzo e l'altro dal 20 al 28 marzo. In tal caso gli assegni sono versati per il periodo dal 10 al 28 marzo, a condizione che sia raggiunto il reddito minimo mensile.

Esempio 2

Un dipendente ha tre contratti di missione nell'ambito dello stesso contratto quadro: uno dal 10 al 15 marzo, un altro dal 20 al 28 marzo e un altro ancora dal 3 al 10 aprile. Ammesso che il reddito minimo mensile sia raggiunto, gli assegni sono versati per il periodo dal 10 marzo al 10 aprile. Nel caso in cui invece ad aprile non si raggiuga il reddito mensile minimo, il diritto sussiste soltanto dal 10 al 28 marzo.

Nota bene

Il fine settimana e le vacanze fra le missioni non sono considerati interruzioni. Pertanto non occorre dichiarare la fine del diritto agli assegni per questi periodi (condizione: raggiungimento del reddito mensile minimo).

Lavoratori con guadagno intermedio durante la disoccupazione (supplemento AD per assegni per figli e di formazione)

Ai lavoratori che percepiscono un guadagno intermedio durante il periodo di disoccupazione l'assicurazione (AD) versa gli assegni familiari come supplemento all'indennità giornaliera. Per evitare un sovraindennizzo, i datori di lavoro devono continuare a notificare gli impieghi effettivi dei lavoratori.

3.1.2 ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER I FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO

Regole valide dal 24 maggio 2023

In generale

Se nella richiesta (modulo Richiesta assegni familiari) è indicato che l'altro genitore **non svolge un'attività lucrativa** all'estero e **non percepisce indennità di perdita di guadagno**, vengono concessi gli assegni **completi fino a revoca**.

Se nella richiesta (modulo Richiesta assegni familiari) è indicato che l'altro genitore **svolge un'attività lucrativa** all'estero o **riceve indennità di perdita di guadagno**, viene presentata una domanda nell'interfaccia RINA GUI (*Reference Implementation for a National Application Graphical User Interface*).

Italia

Se l'altro genitore **svolge un'attività lucrativa** all'estero o riceve **indennità di perdita di guadagno** occorre presentare l'estratto del «cassetto previdenziale». Il versamento dell'importo differenziale è autorizzato su base annua.

Francia e Germania

Per i figli che risiedono in Francia occorre presentare **in ogni caso** il documento *Attestation de payement ou non payement*. Gli assegni vengono concessi retroattivamente su base annua.

Il diritto agli assegni può essere accertato solo se i dati riguardanti l'altro genitore sono dichiarati in modo completo nel modulo di richiesta.

3.1.3 VERSAMENTO MENSILE DEGLI IMPORTI DIFFERENZIALI UE/AELS

Gli importi differenziali sono versati entro la fine di ogni anno. Le nuove richieste vengono effettuate a inizio anno nella piattaforma RINA GUI. Questo processo può comportare ritardi dovuti ai tempi tecnici di risposta della piattaforma citata. Per esperienza, l'attesa può durare da due a cinque mesi. Se dopo due mesi l'autorità estera non ha ancora fornito una risposta, gli importi differenziali vengono calcolati in base ai valori della tabella Missoc (<http://www.missoc.org>).

3.1.4 SCAMBIO ELETTRONICO DI DATI TRA LE ISTITUZIONI DI PREVIDENZA SOCIALE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UE/AELS

Sono concessi assegni familiari per i figli residenti all'estero solo se ciò è previsto da accordi internazionali. La Svizzera ha concluso accordi in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

Fino all'aprile 2022, la procedura bilaterale per l'ottenimento degli assegni familiari era basata sul modulo E411. Dall'introduzione dell'applicazione RINA GUI (*Reference Implementation for a National Application Graphical User Interface*), l'accertamento del diritto sul piano internazionale è effettuata elettronicamente.

3.2 PERDITA DI GUADAGNO

Indennità giornaliera per il genitore superstite

Il 22 novembre 2023, il Consiglio federale ha adottato fissato al 1° aprile 2024 l'entrata in vigore della modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) che permette al genitore superstite di beneficiare di un prolungamento del congedo di maternità o di paternità in caso di decesso dell'altro genitore poco dopo la nascita del figlio.

3.3 INDENNITÀ DI PERDITA DI GUADAGNO, MATERNITÀ E PATERNITÀ INCLUSE

Per le persone che prestano servizio, i moduli per la richiesta dell'IPG devono sempre essere inviati unitamente agli attestati salariali. I moduli *Richiesta d'indennità di maternità / Richiesta d'indennità di paternità* possono essere compilati online. Il modulo stampato e firmato va inviato unitamente all'attestato salariale o al certificato della Cassa di disoccupazione e all'atto di nascita. Vi invitiamo a utilizzare il portale connect per trasmettere le richieste di prestazioni: contribuirete a migliorare notevolmente non solo la qualità ma anche il disbrigo delle domande.

Schede *indennità di perdita di guadagno, indennità di maternità e indennità di paternità*:

<https://www.consimo.ch/it/117/ipg/perdita-di-guadagno/>

Gli accrediti relativi all'IPG e alle indennità parentali sono conteggiati con la fattura di acconto successiva. Le prestazioni IPG e di indennità parentale sono versate direttamente ai collaboratori che hanno lasciato l'impresa. Le indennità di maternità sono accreditate retroattivamente per il mese precedente. Le indennità di paternità sono corrisposte a posteriori, una volta che è stato preso l'ultimo giorno di congedo.

3.4 RENDITE

Come già menzionato al capitolo 1.1 «Riforma AVS 21», il 1° gennaio 2024 entreranno in vigore importanti modifiche che riguardano l'AVS. Le informazioni sulla riforma AVS 21 e i moduli aggiornati sono disponibili sul nostro sito (www.consimo.ch) o su quello dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Cosa cambia dal 2024?

3.4.1 ETÀ DI RIFERIMENTO DI 65 ANNI PER TUTTI

Dal 1° gennaio 2024 si applica la stessa età di riferimento per donne e uomini. Per le donne nate dopo il 1960 l'età di riferimento aumenterà gradualmente di 3 mesi all'anno e passerà da 64 a 65 anni.

Non si parlerà più di età di pensionamento ma di età di riferimento. Dal 1° gennaio 2025 l'età di riferimento per le donne passerà da 64 a 65 anni. L'aumento sarà graduale di 3 mesi all'anno. Per le donne nate nel 1960 non cambia niente. Per quelle nate successivamente vale quanto segue:

- Anno di nascita 1961: età 64 anni + 3 mesi
- Anno di nascita 1962: età 64 anni + 6 mesi
- Anno di nascita 1963: età 64 anni + 9 mesi
- Anno di nascita 1964 e oltre: 65 anni

Compensazione per le donne della generazione transitoria

Le donne nate tra il 1961 e il 1969 riceveranno una compensazione finanziaria per l'aumento dell'età di riferimento.

- Un supplemento sulla rendita per tutta la vita se riscuotono la rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età di riferimento o successivamente. Il supplemento può arrivare a 160 franchi, a seconda dell'anno di nascita e del reddito annuo medio.
- Un'aliquota di riduzione inferiore se percepiscono la rendita di vecchiaia prima dell'età di riferimento. In caso di anticipazione della rendita, l'aliquota di riduzione dipende dall'età e dal reddito annuo medio.

3.4.2 RENDITA FLESSIBILE A PARTIRE DA 63 ANNI

Le donne e gli uomini potranno decidere a partire da quando vogliono percepire una rendita di vecchiaia fra i 63 e i 70 anni.

Coloro che percepiranno una rendita prima dell'età di riferimento (65 anni) riceveranno una rendita ridotta, mentre coloro che la percepiranno dopo i 65 anni riceveranno un supplemento. È anche possibile percepire solo una parte della rendita prima dei 65 anni e ricevere il resto ulteriormente, scegliendo liberamente una quota compresa fra il 20 e l'80 per cento.

Rendita possibile da 62 anni per la generazione transitoria

Le donne appartenenti alla generazione transitoria (dal 1961 al 1969) potranno ancora percepire la rendita a partire da 62 anni, beneficiando di un'aliquota di riduzione inferiore.

3.4.3 RENDITA PIÙ ALTA GRAZIE AL VERSAMENTO DI CONTRIBUTI AVS DOPO I 65 ANNI

A determinate condizioni, chi continuerà a lavorare oltre l'età di riferimento e a versare contributi AVS potrà migliorare la propria rendita AVS.

Se vengono soddisfatti i requisiti, i contributi versati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento consentiranno di colmare eventuali lacune contributive e di aumentare la rendita di vecchiaia (fino alla rendita massima). La franchigia di 1400 franchi mensili è facoltativa.

Sarà inoltre possibile chiedere una sola volta che la rendita venga ricalcolata tra l'età di riferimento e il 70° anno d'età. I redditi da lavoro conseguiti possono infatti migliorare la rendita (se non si ha diritto alla rendita massima).

4 PORTALE CLIENTI

4.1 CONNECT

Il portale clienti connect facilita la comunicazione digitale con consimo per tutto ciò che riguarda i contributi e le prestazioni e offre una soluzione efficace per sbrigare le operazioni e le formalità legate alle assicurazioni sociali. Il team connect è organizzato in modo ottimale per ricevere le vostre richieste, rispondervi al meglio o, se del caso, trasmetterle alle persone competenti.

Registratevi subito a connect! Utilizzarlo conviene: nel 2024 potrete beneficiare di uno sconto sulle spese amministrative.

Per informazioni e domande potete scrivere a connect@consimo.ch o chiamare lo 044 258 84 84.

4.2 COMUNICAZIONE PER POSTA / E-MAIL

Per rendere i nostri processi più efficaci ed essere in grado di offrirvi un servizio ottimizzato, abbiamo deciso che in futuro il nostro unico canale per la comunicazione **scritta** sarà il nostro portale clienti connect. Cogliamo l'occasione per segnalarvi che in avvenire tutte le domande, le richieste e i commenti dovranno essere trasmessi tramite connect.

Ecco in breve i vantaggi del portale.

1. **Sicurezza:** connect permette la trasmissione sicura e criptata delle richieste e dei documenti, garantendo la protezione dei vostri dati.
2. **Efficienza:** connect permette di trattare più rapidamente i documenti riducendo i tempi di disbrigo.
3. **Accessibilità e trasparenza:** connect permette di accedere 24 ore su 24 ai vostri dati e di visualizzare e scaricare i documenti registrati, le richieste in sospeso o le decisioni relative agli assegni.

Il nostro team sarà lieto di assistervi nell'utilizzo del portale in modo che possiate sfruttare tutte le sue funzionalità.

Per qualsiasi domanda potete scrivere all'indirizzo connect@consimo.ch o chiamare la hotline connect al numero 044 258 84 84.

Grazie per la cooperazione. Insieme, possiamo rendere la collaborazione più efficiente e sicura.

4.3 CONTATTI TELEFONICI

Per trattare le pratiche con maggiore efficienza, indichiamo su tutti i nostri documenti un numero di telefono specifico con il quale potete contattare direttamente non solo il reparto che si occupa delle vostre pratiche ma anche lo specialista che parla la vostra lingua.

In questo modo potrete mettervi in contatto più rapidamente con l'interlocutore giusto senza dover passare dal centralino. Il contatto personale con i clienti ci permette, insieme a connect, di migliorare ulteriormente il nostro servizio per fare in modo che esso corrisponda sempre al meglio delle vostre esigenze.

5 CONTATTI



www.consimo.ch ▲ info117@consimo.ch

Sede

Sumatrastrasse 15
8006 Zurigo

Orari d'ufficio

dal lunedì al venerdì
08.00 – 11.45
13:30 – 16:30

Indirizzo postale

consimo
Cassa di compensazione 117 swisstempcomp
Casella postale 16
8042 Zurigo

Tel. 044 258 84 75
IBAN CH74 0900 0000 3020 5807 5
CP 30-205807-5

Desiderate trasmettere l'editoriale ad un collega o ad un collaboratore? Lo trovate all'indirizzo www.consimo.ch/it/news